

responsabilità per difetto di vigilanza.- Occorrerà comunque intensificare i controlli perchè non si ripetano fatti simili.-

=====

II - QUESTIONE RIGUARDANTE IL PORTAFOGLIO EX-FENICE -

Richiamando la convenzione in corso tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la R.Liquidazione della Rappresentanza Italiana della Compagnia di Assicurazioni "La Fenice" di Vienna, convenzione successivamente approvata col Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, il Direttore Generale rileva che, procedendo all'esame delle norme convenzionali e di legge che disciplinano la concentrazione nell'Istituto del Portafoglio della predetta Compagnia, sono emerse due questioni che richiedono una più approfondita considerazione:

1°) - la conversione in valuta italiana delle prestazioni dipendenti da contratti stipulati in valuta diversa;

2°) - la necessità di chiarire i diritti che competono agli assicurati quando il pagamento dei premi venga interrotto e quando l'interruzione si verifichi in un tempo relativamente prossimo.

La prima questione trova origine nel primo capoverso dell'art. 3 del R.D.L. 31 maggio 1936-XIV n.1512, ove è disposto: "sono prive di efficacia le clausole di polizza riguardanti, comunque, la determinazione o il pagamento di somme in valute diverse da quella nazionale".

L'art.4 della convenzione ribadisce il concetto disponendo che: "i capitali assicurati in valuta diversa di quella nazionale saranno assunti al cambio ufficiale del giorno della pubblicazione del decreto legge, senza tener conto delle clausole per il pagamento in valuta "oro" della denominazione "oro" aggiunta alla valuta

